

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia,

premessato che

- gli Uffici Giudiziari segnalano un aumento costante del numero delle Amministrazioni di Sostegno;
- spesso, l'incarico di Amministratore di Sostegno richiede lo svolgimento di attività delicate e complesse che necessitano anche di competenze giuridiche;

ha istituito un apposito elenco, da mettere a disposizione del Tribunale di Pavia, di professionisti che, tenendo conto del dovere di competenza e di aggiornamento professionale, nonché del prioritario dovere deontologico di lealtà e correttezza, sono disponibili ad assumere l'incarico di Amministratore di Sostegno.

Art. 1 – Elenco degli Amministratori di Sostegno

L'Elenco degli Amministratori di Sostegno è composto da coloro che presentano specifica richiesta di iscrizione, avendo frequentato proficuamente e superato l'esame finale del Corso di Formazione realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ovvero da altro Consiglio dell'Ordine della Lombardia, o da un'associazione specialistica, purché detti corsi formativi abbiano contenuti analoghi a quelli del corso organizzato dal COA di Pavia e prevedano analoga prova finale.

Per poter essere iscritti nell'Elenco è altresì necessario:

- non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento, né avere in corso un procedimento disciplinare;
- non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali o carichi penali pendenti;
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo degli Avvocati e dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale Forense;
- essere in regola con gli obblighi formativi;
- essere iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pavia e non essere sospesi dall'esercizio della professione.

Art. 2 – Iscrizione all'Elenco

Sul presupposto della ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 1 che precede, la domanda di ammissione è formulata in carta libera sul Modello predisposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.

Art. 3 – Tenuta dell'Elenco

L'Elenco riporta l'indirizzo postale e di posta elettronica ordinaria e certificata, i recapiti telefonici, la foto dell'avvocato, l'indicazione delle aree geografiche di disponibilità, delle condizioni personali del beneficiario, delle competenze professionali e la data dell'ultimo corso di aggiornamento in materia frequentato.

L'Elenco è inserito nel sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ed è liberamente consultabile.

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, che può delegare a tale fine la Commissione preposta.

Il Presidente provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni, definitive o temporanee, e rilascia la certificazione di iscrizione. La medesima certificazione è rilasciabile anche dal Consigliere Segretario.

Contro i provvedimenti del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

La revisione dell'Elenco, con la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Elenco, ha cadenza triennale.

Quando il COA avvia la verifica triennale, gli iscritti nell'Elenco devono comprovare nuovamente il possesso dei requisiti di iscrizione, ivi compresa la frequenza con profitto del Corso di Formazione realizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia ovvero da altro Consiglio dell'Ordine della Lombardia, o da un'associazione specialistica e il superamento della prova finale di cui all'art. 1, comma 1, del presente Regolamento.

Accettazione degli incarichi

L'iscrizione nell'Elenco comporta l'impegno dell'avvocato ad accettare gli incarichi di Amministratore di Sostegno che gli siano assegnati dal Giudice Tutelare, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) **la sussistenza di un conflitto di interessi**, anche potenziale, tale da compromettere l'imparzialità o il corretto svolgimento dell'incarico;
- b) **gravi ragioni di salute**, debitamente documentate, che rendano oggettivamente impossibile l'assunzione o lo svolgimento dell'incarico.

Il rifiuto dell'incarico deve essere tempestivamente comunicato al Giudice Tutelare e adeguatamente motivato, con eventuale produzione della documentazione comprovante la ragione impeditiva.

Salvo i casi sopra indicati o altre ipotesi di incompatibilità, impedimento o astensione previste dalla legge, l'iscritto non può rifiutare l'incarico senza giustificato motivo.

In caso di rifiuto che non risulti riconducibile alle ipotesi sopra indicate, il Giudice Tutelare potrà segnalare il nominativo dell'avvocato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia per le valutazioni di competenza.

Il Consiglio dell'Ordine, su richiesta di chiunque vi abbia interesse o su proposta del Presidente, può disporre l'esclusione di un iscritto dall'Elenco qualora, previa convocazione dell'interessato e nel rispetto del contraddittorio, rilevi che egli abbia gravemente violato gli obblighi professionali o deontologici connessi alla permanenza nell'Elenco ovvero abbia rifiutato, senza che ricorra una delle ragioni indicate nel presente articolo, **due incarichi consecutivi nel corso di un anno**.

Disponibilità nel periodo feriale

Al fine di consentire un'adeguata organizzazione delle assegnazioni degli incarichi durante il periodo feriale, ciascun iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare **entro il 30 maggio di ogni anno**, mediante PEC indirizzata alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia, la propria disponibilità o indisponibilità ad accettare incarichi di Amministratore di Sostegno nel successivo periodo feriale.

La comunicazione dovrà indicare espressamente se l'avvocato:

- è **disponibile** ad accettare incarichi nel periodo feriale; oppure
- **non è disponibile** ad accettare incarichi nel periodo feriale.

La dichiarazione di indisponibilità per il periodo feriale costituisce una preventiva comunicazione organizzativa e non costituisce rifiuto di un incarico già conferito.

Qualora un incarico venga conferito nel periodo feriale a un avvocato che abbia dichiarato la propria disponibilità, l'eventuale rifiuto potrà essere opposto esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal presente articolo.

La mancata comunicazione entro il termine del 30 maggio sarà considerata quale **indisponibilità ad accettare incarichi nel periodo feriale**, salvo diversa comunicazione dell'interessato o diversa disposizione del Consiglio dell'Ordine.